

ASCRIZIONE A UNA CHIESA *SUI IURIS* E PASSAGGIO DA UNA CHIESA *SUI IURIS* A UN’ALTRA NELLA NORMATIVA VIGENTE*

MIROSLAV KONŠTANC ADAM, O.P.

SOMMARIO: Introduzione. 1. Ascrizione a una Chiesa *sui iuris*. 2. I problemi pastorali. 3. Il valido passaggio a un’altra Chiesa *sui iuris*. 4. Il Rescritto «ex audientia Ss.mi» del 26 novembre 1992. 5. Il passaggio da una Chiesa *sui iuris* a un’altra in occasione del matrimonio. 6. Conclusione.

INTRODUZIONE

“**P**ER il battesimo l’uomo è liberato dal peccato, rigenerato a vita nuova, rivestito di Cristo e incorporato nella Chiesa (cfr. *CCEO* can. 675 §1; *CIC* can. 849). È mediante il battesimo che si ottiene automaticamente anche l’appartenenza a una Chiesa *sui iuris* (cfr. *CCEO* cann. 29 §1 e 30; *CIC* can. 111). Tuttavia, attraverso lo stesso battesimo il fedele viene anche incorporato in una Chiesa particolare, per esempio una diocesi (cfr. *CIC* cann. 372 §1 e 369)”.¹

Non è il rito liturgico del battesimo, però, che determina l’appartenenza giuridica di qualcuno alla Chiesa latina o a una Chiesa orientale *sui iuris*, bensì la norma del diritto. Il singolo fedele, come persona fisica, non è giuridicamente ascritto a un rito bensì a una Chiesa *sui iuris*.

1. ASCRIZIONE A UNA CHIESA *sui iuris*

Secondo la normativa vigente nella Chiesa cattolica (*CIC* can. 111 §1; cfr. *CCEO* can. 29 §1), chi non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, è ascritto con il battesimo alla Chiesa *sui iuris* dei genitori, se questi sono cattolici e appartengono alla medesima Chiesa *sui iuris*.

Se ambedue i genitori sono cattolici, ma appartengono a delle Chiese *sui iuris* differenti, in mancanza di un accordo tra di loro, il figlio sarà ascritto mediante il battesimo alla Chiesa *sui iuris* del padre (*CIC* can. 111 §1; *CCEO* can. 29 §1). Se questi genitori richiedono che il figlio sia ascritto alla Chiesa

* Relazione presentata al Seminario per professori, svoltosi a Roma, Facoltà di Diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, il 31 marzo 2011.

¹ P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, «Periodica de re canonica» 84 (1995) 326-327.

sui iuris della madre, questi apparterrà a quella Chiesa *sui iuris* (CIC can. 111 §1; CCEO can. 29 §1).

La tradizionale regola di appartenenza a una Chiesa *sui iuris* dei figli nati nei matrimoni cattolici di rito misto secondo il rito paterno, non è mai stata messa in dubbio in diritto canonico.² Dopo la promulgazione del CIC e del CCEO, che contemplano la possibilità di ascrizione dei figli alla Chiesa *sui iuris* cui la madre appartiene “... *si ambo parentes concordī voluntate petunt*”, sono sorte diverse difficoltà in questa materia. I fraintendimenti più seri sorgono attualmente soprattutto nell’interpretazione della menzionata “volontà concorde” dei genitori e della loro eventuale implicita o esplicita intenzione di ascrivere il figlio al rito materno.³ Ecco il testo dei canoni:

CIC can. 111 §1 – Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordī voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater pertinet adscribuntur.

CCEO can. 29 §1 – Filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, per baptismum adscribitur Ecclesiae sui iuris, cui pater catholicus ascriptus est; si vero sola mater est catholica aut si ambo parentes concordī voluntate petunt, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet, salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto.

Quanto alla prescrizione del can. 111 §1 del CIC, il figlio è ascritto alla Chiesa latina della madre, “... *si ambo parentes concordī voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur*”. Cioè si richiede la comune opzione per la celebrazione del battesimo nella Chiesa latina.

Nel can. 29 §1 del CCEO il figlio è ascritto a una Chiesa *sui iuris* cui la madre appartiene, “... *si ambo parentes concordī voluntate petunt*”. Cioè si richiede la concorde volontà dei genitori e la richiesta formale di ascrizione del figlio alla Chiesa *sui iuris* della madre.

² A causa delle frequenti discordie, in assenza di legge generale in materia, uditi i vescovi di ambedue i riti, con ordinanza regia, il 4 ottobre 1814, il Regio consiglio governatoriale ungherese stabilì che tutta la prole, senza eccezione, dovesse seguire il rito del padre, cioè “... *proles e diversi ritus catholicorum matrimoniis progenitae, ob identitatem, religionis, ritum patris tanquam familiae capitis sequi tenentur*” (CONSILIUM REGIUM LOCUMTENENTIALIS HUNGARICUM, *Resolutio Regia Circularis Die 4. Octobris 1814. Nro 23.034. intimata, j*), in *Extractus benignarum resolutionum normalium in objectis publico-ecclesiasticis editarum ad annum 1833 inclusive productus*, Tyrnaviae 1834³, 71-72). Similmente i vescovi rumeni uniti con la Chiesa cattolica in Transilvania, nel 1873, stipularono con i vescovi latini una convenzione, di cui il paragrafo 17° prescriveva che “*proles ex matrimonio mixti ritus progenitae ritum patris sequuntur, qui caput familiae est*” (D. REBA, *Izbornik za crkveno-pravne odnose različitih katol. obreda s obzirom na istočno katoličku crkvu na Hrvaskoj*, U Križevcima 1911, 35).

³ Cfr. C. VASIL', *Fonti canoniche della Chiesa cattolica bizantino-slava nelle eparchie di Mukačevo e Prešov a confronto con il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, Roma 1996, 192.

Teoricamente stando alla lettera del can. 111 §1 del *CIC*, esso non accorda ai genitori la facoltà di poter ascrivere il loro bambino a una Chiesa orientale cattolica se la madre è orientale e il padre latino. Infatti, durante i lavori della *PCCICOR*, un membro confrontando il can. 29 §1 del *CCEO* con il *CIC*, can. 111 §1, ha notato che il *CIC* "... non apre la possibilità di un passaggio a un rito orientale, mentre lo Schema orientale apre la possibilità di un passaggio al rito latino, se la madre, per esempio, è latina". Il *Coetus de expansione observationum* rispose che "nel *CIC* 111 vi è la stessa possibilità",⁴ il che è vero, infatti, il can. 111 §1 del *CIC* non sembra escludere che i genitori di rito diverso (latino e orientale) possano di comune accordo optare che la prole possa essere battezzata nella Chiesa orientale, cui appartiene uno dei due coniugi. Non c'è opposizione in questo punto tra le due norme, poiché il figlio è sempre ascritto alla Chiesa del padre, sia questo latino o orientale. Perciò, se il padre è orientale e la madre latina, il figlio appartiene alla Chiesa orientale del padre; se i genitori sono d'accordo, il figlio può essere ascritto alla Chiesa latina della madre; se il padre è latino e la madre orientale, il figlio è ascritto alla Chiesa latina del padre, a meno che essi non si accordino per l'ascrizione a quella orientale della madre. Se la madre chiede e il padre acconsente, i figli sono ascritti alla Chiesa della madre. Tuttavia, in quest'ultimo caso, in sostanza "... l'accordo non sarebbe di alcuna utilità perché se esso manca, la prole è ugualmente ascritta alla Chiesa latina, poiché Chiesa del padre".⁵

Perciò, stando alla *mens legislatoris*, alla *mens* del Concilio che desidera la fioritura delle Chiese orientali (cfr. *OE* 1), al can. 19 del Codice di Diritto Canonico circa la *lacuna legis*, e al principio di reciprocità con il *CCEO*, nel caso di accordo per la Chiesa orientale della madre, il figlio deve appartenere alla Chiesa orientale. Qualora mancasse il comune accordo, il figlio è ascritto alla Chiesa del padre, sia questo latino o orientale.

"Una questione speciale a questo riguardo può emergere nel caso in cui i genitori vogliano prendere delle decisioni diverse sull'appartenenza *rituale* dei singoli figli. Il problema si presenta, praticamente, soprattutto quando i genitori manifestano l'intenzione di seguire il principio secondo cui i figli siano ascritti alla Chiesa *sui iuris* del padre e le figlie a quella della madre. Tale regola vigeva storicamente..."⁶ presso i ruteni cattolici in Galizia,⁷ ma in ba-

⁴ «Nuntia» 28 (1989) 20.

⁵ M. BROGI, *I Cattolici Orientali nel Codex Iuris Canonici*, «Antonianum» 58 (1983) 224; vedi anche «Nuntia» 28 (1989) 20-21; 29 (1989) 36-51.

⁶ P. ERDÖ, *Questioni ...*, 334.

⁷ Nel *Concordia*, stipulato tra i vescovi latini e bizantino-slavi di Galizia nell'ottobre del 1853, si proponeva che la prole dovesse seguire il rito del padre (cfr. S. S. MUDRYJ, *De transitu ad alium ritum [a byzantino-ucraino ad latinum]*, Romae 1973, 68, 167-169). Il 6 ottobre 1863, il detto *Concordia*, in forma di decreto, fu pubblicato da *Propaganda Fide*, prescrivendo però diversamente, cioè "proles e matrimoniis mixtii ritus progenitae educabuntur in ritu parentum iuxta sexum" (*Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta, Instructiones*,

se alla legge austriaca n. 49 sui rapporti interconfessionali (*Interconfessionelle Verhältnisse*) del 25 maggio 1868⁸ e all'ordinanza consecutiva del Ministero degli Interni del 18 gennaio 1869⁹ tale concezione si era diffusa anche negli altri domini austriaci della monarchia austro-ungarica.

Infatti, sia il *CIC* sia il *CCEO* non escludono che i figli di una medesima coppia siano ascritti alla Chiesa *sui iuris* del padre, e altri a quella della madre. "La soluzione, che può sembrare equa, creerebbe non poche difficoltà nell'osservanza delle proprie tradizioni, dal momento che alcuni fratelli dovrebbero seguire quelle di una Chiesa, e altri quelle di un'altra. [...] Il Concilio Vaticano II (cfr. *OE* 21), al fine di favorire l'unione nelle famiglie, permette ai membri di quelle di rito misto di attenersi a una delle loro due discipline, nel nostro caso, i figli di genitori che ne avessero fatto ascrivere alcuni a un rito e altri a un altro, verranno in realtà educati secondo le tradizioni di uno solo di questi due riti, con esclusione dell'altro".¹⁰

2. I PROBLEMI PASTORALI

Per quanto riguarda la dottrina e il testo dei suddetti canoni, tutto ciò sembra essere molto chiaro, ma nella vita pastorale nascono i seguenti interrogativi:

1) Quali sono i requisiti formali della richiesta di cui parla il *CCEO* nel can. 29 §1? Sarà sufficiente la richiesta orale al momento del battesimo, oppure tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta, davanti ai testimoni, in modo tale che il sacerdote battezzante possa annotarla nel libro dei battezzati per avere in futuro una prova documentata?

2) Se i genitori di cui il padre è un orientale cattolico e la madre latina chiederanno al parroco latino la celebrazione del battesimo del loro figlio, senza nessuna richiesta esplicita di ascrizione alla Chiesa latina, sarà possibi-

Rescripta pro Apostolicis Missionibus, vol. 1, Romae 1907, 687); se nel caso che il padre fosse un sacerdote greco-cattolico: tutti i figli avrebbero seguito il rito del padre. Nel caso che i figli fossero illegittimi, avrebbero seguito sempre il rito della madre.

⁸ Cfr. J. PEJŠKA, *Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému*, sv. 1, Semily 1932, 184.

⁹ Cfr. A. TAUBER, *Manuale Iuris canonici continuo respectu habito ad Hungariam*, t. 1, Sabariae (Szombathely) 1912⁴, 78, nota 2. L'ordinanza del 7 febbraio 1870 considerava il passaggio da un rito cattolico ad un altro come cambiamento della confessione religiosa (*jeder Wechsel des Ritus gilt als Confessionswechsel*).

¹⁰ M. BROGI, *I Cattolici ...*, 225-226. Inoltre M. Brogi fa un esempio alla pagina 225 dello stesso articolo: "... è noto che il digiuno quaresimale inizia per i latini il Mercoledì delle ceneri mentre è già iniziato due giorni prima per la maggior parte delle Chiese orientali; diverso è il modo di digiunare; i riti della Settimana Santa sono celebrati con uguale solennità quasi alle stesse ore nelle chiese latine e in quelle orientali, e la famiglia o si divide, o assiste in una chiesa trascurando l'altra; lo stesso si dica della Celebrazione Eucaristica domenicale".

le interpretare un tale battesimo come una sufficiente dimostrazione della concorde volontà per ascrizione del figlio alla Chiesa latina?

3) Lo stesso vale anche nel caso contrario, ovverosia, il figlio sarà ascritto alla Chiesa orientale cattolica anche quando i genitori, di cui il padre è latino e la madre orientale cattolica, lo porteranno per il battesimo nella Chiesa orientale cattolica, senza nessuna richiesta esplicita di ascrizione alla Chiesa orientale cattolica?

4) Se il padre orientale cattolico vuole che il figlio appartenga alla Chiesa orientale cattolica, ma per qualche motivo permette di battezzare questo suo figlio nella Chiesa della madre latina, deve dichiarare la sua volontà contraria dell'ascrizione del loro figlio alla Chiesa latina?

In pratica non c'è opposizione in quest'ultimo punto tra le due norme, poiché sia nel *CIC* sia nel *CCEO*, in assenza di consenso dei genitori, il figlio è sempre ascritto alla Chiesa del padre. Perciò, i casi concreti sono i seguenti:

- a) se i genitori sono della stessa Chiesa, il figlio è ascritto alla Chiesa dei genitori;
- b) se il padre è latino e la madre orientale cattolica, il figlio è ascritto alla Chiesa latina del padre;
- c) se il padre è latino e la madre orientale cattolica, il figlio può essere ascritto alla Chiesa della madre orientale cattolica di comune accordo;
- d) se il padre è orientale cattolico e la madre latina, il figlio è ascritto alla Chiesa del padre orientale cattolico;
- e) se il padre è orientale cattolico e la madre latina, il figlio è ascritto alla Chiesa della madre latina di comune accordo;
- f) se manca il comune accordo, il figlio è sempre ascritto alla Chiesa del padre (latino o orientale cattolico).

Pertanto le due legislazioni non dovrebbero presentare delle differenze reali, anche se il *CIC* è apparentemente più restrittivo. Di conseguenza la necessità della richiesta formale dei genitori di ascrizione del figlio alla Chiesa della madre è esplicita nel *CCEO*, can. 29 §1, mentre nel *CIC*, can. 111 §1, è implicita, poiché la comune opzione per la celebrazione del battesimo nella Chiesa latina della madre comporta la richiesta formale perché ciò avvenga. Va notato che il comune accordo dei genitori deve essere manifestato con la dichiarazione di entrambi davanti al parroco che celebra il battesimo; inoltre tale comune "... accordo deve essere annotato nel libro dei battezzati della parrocchia, dove il battesimo è stato amministrato, per evitare ogni dubbio circa l'ascrizione a una Chiesa *sui iuris*".¹¹

¹¹ D. SALACHAS, *L'appartenenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale sui iuris o alla Chiesa latina*, «Periodica de re canonica» 83 (1994) 28.

È ovvio che la richiesta debba essere fatta esplicitamente al parroco che battezza. Solo così il parroco può registrare nel libro dei battezzati la Chiesa della madre alla quale è iscritto il figlio ricevendo il battesimo. Se tale richiesta non è fatta esplicitamente, il figlio è iscritto a norma del diritto alla Chiesa del padre, anche se è battezzato nel rito liturgico della madre.

Comunque, secondo il can. 37 del CCEO ogni ascrizione a una Chiesa *sui iuris* deve essere annotata nel libro dei battezzati della parrocchia o anche, se è richiesta, necessaria per lo stato giuridico del figlio, è fatta oralmente con una dichiarazione davanti al parroco che celebra il battesimo; il parroco in qualità di ministro ufficiale della Chiesa garantisce il valore giuridico della richiesta e la annota nel libro dei battezzati. Questa registrazione fatta dal parroco costituisce per il futuro una prova dell'ascrizione del figlio alla Chiesa della madre. Non è necessario che la richiesta sia presentata né in forma scritta né davanti a testimoni. Il parroco è testimone pubblico di tutto ciò, e non c'è bisogno la presenza di altri testimoni.¹²

3. IL VALIDO PASSAGGIO A UN'ALTRA CHIESA «SUI IURIS»

Il passaggio di un fedele a un'altra Chiesa orientale *sui iuris* o alla Chiesa latina, chiamato comunemente "cambiamento di rito", può avvenire validamente *ad normam iuris*, inoltre questo cambiamento deve essere liberamente chiesto.

Il CIC, can. 112 §1,1°, stabilisce che: *Post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur: qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit.*

Il CCEO nel corrispondente can. 32 afferma:

§ 1. *Nemo potest sine consensu Sedis Apostolicae ad aliam Ecclesiam sui iuris valide transire.*

§ 2. *Si vero agitur de christifideli eparchiae alicuius Ecclesiae sui iuris, qui transire petit ad aliam Ecclesiam sui iuris, quae in eodem territorio propriam eparchiam habet, hic consensus Sedis Apostolicae praesumitur, dummodo Episcopi eparchiales utriusque eparchiae ad transitum scripto consentiant.*

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 "ha lasciato la sostanza della legge precedente (can. 98 §3 del CIC del 1917), pur semplificando la terminologia. Infatti, si legge al can. 112 §1,1° del CIC del 1983 che sono ascritti a un'altra

¹² A P. ERDÖ "sembra estremamente opportuno regolamentare a livello locale, possibilmente mediante una norma particolare concordata con tutte le Chiese *sui iuris* che hanno la propria gerarchia in un territorio, le formalità di questa dichiarazione dei genitori cattolici di rito diverso e la sua registrazione. Una tale norma può richiedere, per esempio, che la volontà conforme dei genitori di ascrivere il proprio figlio alla Chiesa rituale della madre debba essere dichiarata per iscritto nella parrocchia del battesimo e che il parroco debba far menzione di questo fatto nel libro parrocchiale dei battezzati (nella rubrica delle osservazioni) e che tale richiesta scritta debba essere conservata nell'archivio della parrocchia, cfr. CIC can. 535 §4; CCEO can. 296 §§2 e 4" (P. ERDÖ, *Questioni...*, 333-334).

Chiesa rituale (*sui iuris*) i battezzati (cattolici) che hanno ottenuto la licenza della Sede Apostolica. Mancando questa licenza, non può aver luogo la nuova ascrizione. La Sede Apostolica per concedere la licenza, esige che sussistano delle cause canoniche”.¹³

La normativa del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali “riguarda soltanto le Chiese orientali (cfr. can. 1 del CCEO) ma ovviamente tocca anche i fedeli latini che intendessero passare a una Chiesa orientale, in quanto quest’ultima non li può validamente ascrivere se non è stato osservato il CCEO; la norma vale anche per i passaggi alla Chiesa latina poiché, se essa non è stata osservata, il fedele orientale, soggetto alla normativa del CCEO, rimane ascritto, a tutti gli effetti, alla Chiesa orientale dalla quale intende invece distaccarsi”.¹⁴

Il can. 32 del CCEO proibisce a ogni fedele cattolico di passare validamente a un’altra Chiesa *sui iuris*, senza il consenso della Sede Apostolica, che in certi casi si presume. Questa norma è ispirata al Decreto *Orientalium Ecclesiarum* che dichiara: “*Omnes et singuli catholici [...] proprium ubique terrarum retineant ritum eumque colant et pro viribus observent; salvo iure recurrenti ad Sedem Apostolicam in casibus peculiaribus personarum, communitatum, vel regionum*” (OE 4).

“La formulazione del testo conciliare è piuttosto esortativa, ma si tratta di una vera norma, sebbene non chiarifichi, se il ricorso alla Sede Apostolica sia per la validità del passaggio. Il can. 32 §1 invece, richiede il consenso della Sede Apostolica per la validità giuridica del passaggio a un’altra Chiesa *sui iuris*. Una norma così esigente è giustificata dallo stesso concetto ecclesiologicalo e giuridico di Chiesa *sui iuris*, come anche dal concetto stesso del *ritus*, inteso come proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris* (can. 28 §1 del CCEO). Nell’unità della Chiesa universale, ogni fedele cattolico è tenuto a mantenere, onorare e osservare il proprio rito nella propria Chiesa, tuttavia, la Sede Apostolica come suprema arbitra delle relazioni interrituali e, sollecita del bene delle anime, provvederà essa stessa alle necessità in casi particolari di persone, comunità o regioni, che chiedano un tale passaggio”.¹⁵

Quanto al can. 32 §2 del CCEO, esso stabilisce la presunzione circa il consenso della Sede Apostolica per il passaggio da una Chiesa *sui iuris* a un’altra. Le condizioni per tale presunzione sono due: che le due Chiese *sui iuris* – *a qua* e *ad quam* il passaggio – abbiano nello stesso territorio una propria

¹³ M. BROGI, *I Cattolici ...*, 228-229.

¹⁴ M. BROGI, *Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa ‘sui iuris’*, «Revista española de derecho canónico» 50 (1993) 663-664.

¹⁵ D. SALACHAS, *L'appartenenza ...*, 38.

eparchia; che i vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentino per iscritto al passaggio. Solo in questo caso il consenso della Sede Apostolica si presume, e non si deve perciò ricorrere direttamente a essa. Circa questa presunzione, quattro Organi di consultazione hanno proposto che "... non si menzioni il consenso presunto della Santa Sede, e che tutto sia regolato con una 'petitio' di chi vuole iscriversi a una Chiesa di rito diverso e con il consenso scritto dei due relativi vescovi"; invece un Organo di consultazione "... ha richiesto che il §2 sia omissis perché aprirebbe una porta a 'innumerevoli abusi'". Il CCEO ha mantenuto la necessità del consenso della Sede Apostolica, come anche il §2 del can. 32, tenendo presente che, anche una "'licentia praesumpta' è una vera 'licentia'".¹⁶

Il prescritto del can. 32 §2 del CCEO si applica senz'altro se entrambe le Chiese *sui iuris* sono orientali, ma rimaneva dubbio il caso in cui fosse coinvolta la Chiesa latina; la questione fu pertanto sottoposta al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi.¹⁷

4. IL RESCRITTO «EX AUDIENTIA Ss.MI» DEL 26 NOVEMBRE 1992

Facendo riferimento a questo Consiglio (*probato iudicio*), il Legislatore ha emanato un *Rescriptum ex Audientia*, secondo il quale anche la licenza richiesta dal CIC può essere presunta; poiché il Rescritto non cita il CCEO, possiamo asserire che il Legislatore ha promulgato per la Chiesa latina una norma nuova, ma i collegamenti con il CCEO si riscontrano facilmente, operando un confronto tra le due normative. Ecco il testo del *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, die XXVI Mensis Novembris, anno MCMXCII*:

*Ad normam can. 112 §1,1° Codicis Iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam rituales sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae Latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto consentiant.*¹⁸

Pertanto, se si tratta di un fedele latino che chiede di passare a una Chiesa orientale *sui iuris* avente nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché il Vescovo orientale e il Vescovo latino acconsentano per iscritto al passaggio.

“Da notare che la Sede Apostolica, concedendo a un fedele latino laico l'indulto di passare a una Chiesa orientale, aggiunge sempre la clausola che

¹⁶ «Nuntia» 22 (1986) 27-28.

¹⁷ Cfr. «Communicationes» 24 (1992) 14 e 197.

¹⁸ «AAS» 85 (1993), 81; vedi anche «Enchiridion Vaticanum» 13/2138.

vieta il conferimento a lui del sacerdozio come uomo sposato. In questo modo si vuole evitare eventuale dolosa intenzione degli uomini latini che vogliano passare a una Chiesa orientale, per poter poi diventare sacerdoti sposati. Questo divieto vige anche quando passa dalla Chiesa latina a una Chiesa orientale in base al presunto consenso della Sede Apostolica”.¹⁹

Brogi rileva che “il Rescritto considera la richiesta di passaggio dalla Chiesa latina a una Chiesa orientale, ma non considera il caso inverso. Ne consegue dunque che esso non può essere invocato da un Vescovo latino, che intenda ricevere un orientale che voglia divenire latino, sia pure con il consenso scritto del Vescovo orientale: in quest’ultima ipotesi, continua a essere richiesto il consenso esplicito della Santa Sede”.²⁰

L’opinione contraria all’interpretazione di Brogi è stata presa da parte degli autorevoli docenti di questa materia non soltanto in Urbe argomentando che un fedele orientale cattolico può passare alla Chiesa latina alla luce del can. 32 §2 del CCEO, in quanto il CCEO intende la Chiesa latina come una Chiesa *sui iuris*. Nonostante ciò le nunziature apostoliche da parte della Segreteria di Stato all’inizio del 1994 sono state informate che il *Rescriptum ex audientia Ss.mi* non considera la richiesta di passaggio dei fedeli orientali alla Chiesa latina, e per ogni caso analogo continua a essere richiesto il consenso esplicito della Sede Apostolica.²¹

Secondo diversi pronunciamenti della Congregazione per le Chiese Orientali, circa l’applicazione del menzionato Rescritto *ex audientia Ss.mi*, sul presunto consenso della Sede Apostolica, esso non riguarda la situazione di quando un fedele orientale chiede di passare alla Chiesa latina avente nello stesso territorio la propria diocesi e i due Vescovi che acconsentono.

“Una norma così esigente e restrittiva per il passaggio di un fedele da una Chiesa all’altra è giustificata dallo stesso concetto ecclesiologicalo e giuridico di Chiesa *sui iuris*, come anche dal concetto stesso di *ritus*, inteso come proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare (cfr. CCEO can. 28 §1). Nell’unità della Chiesa universale, ogni fedele cattolico è tenuto a mantenere, onorare e osservare il rito della propria Chiesa. Tuttavia, la Sede Apostolica, come suprema arbitra delle relazioni tra le diverse Chiese e sollecita del bene delle anime, provvede essa stessa alle necessità in casi

¹⁹ D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, Roma 2007, 138.

²⁰ M. BROGI, *Licenza ...*, 666.

²¹ Per es. Mons. Giovanni Coppa, nunzio apostolico di Praga, il 29 aprile 1994 (n. 317/94) inviò una lettera al vescovo greco-cattolico di Prešov in Slovacchia, Mons. Ján Hirka, con la quale comunicava: “Eadem Congregatio Te informat, hanc dispositionem non valere pro fidelibus orientalibus, qui cupiunt ad Ecclesiam latinam transire; singuli igitur casus praesentandi sunt Apostolicae Sedi” (O. NAGY, *Interpretácia kánona 32 Kódexu kánonov východných cirkví*, «Duchovný pastier» 82 [2001] 75, nota 11).

particolari di persone, comunità o regioni, che chiedono un tale passaggio. Il dicastero competente per tale materia è la Congregazione per le Chiese Orientali”.²²

5. IL PASSAGGIO DA UNA CHIESA «SUI IURIS» A UN’ALTRA IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO

Quanto al passaggio da una Chiesa *sui iuris* a un’altra in occasione del matrimonio, la normativa è la seguente:

CIC, can. 112 §1,2° - Post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur: coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam rituales sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire.

CCEO, can. 33 – Integrum est mulieri ad Ecclesiam sui iuris viri transire in matrimonio celebrando vel eo durante; matrimonio autem soluto libere potest ad pristinam Ecclesiam sui iuris redire.

“Il can. 112 §1, 2° del *CIC* afferma il diritto del coniuge latino, marito o moglie, di passare alla Chiesa rituale *sui iuris* dell’altro coniuge, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina. Il can. 33 del *CCEO* riconosce questo diritto solo alla moglie, la quale, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, può passare alla Chiesa *sui iuris* del marito, conservando sempre la facoltà, sciolto il matrimonio, di ritornare liberamente alla sua Chiesa precedente”.²³

Così “il marito che intendesse passare alla Chiesa *sui iuris* della moglie, orientale o latina, dovrà pertanto sempre ricorrere alla Santa Sede, se è latino, perché la Chiesa orientale non lo può validamente ascrivere senza il consenso della Sede Apostolica e, se è orientale, perché il citato can. 33 del *CCEO* riguarda soltanto la moglie e non il marito”.²⁴

Anche in questa norma del can. 33 del *CCEO*, mantenendo la norma del diritto precedente del *Cleri Sanctitati*, can. 9, che permette solo alla moglie di passare alla Chiesa *sui iuris* del marito, ma non viceversa, emerge la men-

²² D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali ...*, 138-139. Nelle “regioni orientali” la Congregazione autorizza raramente il passaggio da una Chiesa orientale a un’altra Chiesa orientale e ancora più difficilmente dalla Chiesa orientale alla Chiesa latina. Più frequenti sono le autorizzazioni date per i passaggi tra le Chiese nella Diaspora. Una delle ragioni è per es. l’unità della famiglia quando i suoi componenti (padre, madre, figli) appartengono alle diverse Chiese.

²³ D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Roma-Bologna 1993, 86.

²⁴ M. BROGI, *Licenza ...*, 664.

talità e la consuetudine orientale della prevalenza del marito, ossia la moglie segue lo stato giuridico del marito.²⁵

Un altro caso di passaggio autorizzato *ex iure* è stabilito dal can. 112 §1, 3° del CIC:

Post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur: filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam rituales legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire.

Nel CCEO il corrispondente can. 34 prescrive:

Si ad aliam Ecclesiam sui iuris transeunt parentes vel in matrimonio mixto coniux catholicus, filii infra decimum quartum aetatis annum expletum ipso iure eidem Ecclesiae ascribuntur; si vero in matrimonio inter catholicos unus tantum parentum ad aliam Ecclesiam sui iuris transit, filii transeunt solummodo, si ambo parentes consenserunt; expleto vero decimo quarto aetatis anno filii ad pristinam Ecclesiam sui iuris redire possunt.

Il can. 112 §1, 3° del CIC e il can. 34 del CCEO trattano, dunque, dei figli prima del compimento dei quattordici anni di età e stabiliscono quanto segue:

- a) se i genitori passano legittimamente a un'altra Chiesa *sui iuris*, i figli per il diritto stesso sono ascritti alla medesima Chiesa;
- b) se, nel matrimonio misto, la parte cattolica passa legittimamente a un'altra Chiesa orientale *sui iuris*, i figli sono per il diritto stesso ascritti alla medesima Chiesa della parte cattolica. Nel matrimonio misto, quindi, il coniuge cattolico con il consenso della Sede Apostolica può passare alla Chiesa cattolica *sui iuris* che corrisponde a quella dell'altro coniuge non cattolico;
- c) se nel matrimonio fra due cattolici, soltanto uno dei genitori passa legittimamente ad altra Chiesa orientale *sui iuris* o alla Chiesa latina, i figli passano a questa Chiesa se entrambi i genitori consentono. [...]. Tuttavia, compiuta l'età di quattordici anni, i figli possono ritornare alla Chiesa, alla quale appartenevano inizialmente i genitori, o il coniuge cattolico nel matrimonio misto.²⁶

Quanto alla procedura per l'iscrizione a una Chiesa *sui iuris*, il CIC non detta alcuna modalità; non così il CCEO, il quale aggiorna la legislazione anteriore semplificando la normativa del can. 13 di *Cleri Sanctitati*. Infatti, a norma del can. 36 del CCEO, il passaggio da una Chiesa *sui iuris* a un'altra ha valore dal momento in cui il fedele interessato ne fa la dichiarazione davanti al Gerarca del luogo della medesima Chiesa o al parroco o al sacerdote delegato

²⁵ Il commento su questo argomento si trova per es. da D. SALACHAS, *Istituzioni ...*, 86-87.

²⁶ Cfr. D. SALACHAS, *Problematiche interrituali nei due Codici orientale e latino*, «Apollinaris» 67 (1994) 647-648.

da uno di essi e a due testimoni, salvo che un rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente. A norma del can. 37 del CCEO, ogni ascrizione a una Chiesa *sui iuris* oppure ogni passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* va annotato nel libro dei battezzati della parrocchia, anche se il battesimo è stato amministrato nella Chiesa latina, che è dunque vincolata da questa prescrizione. "Pare ovvio che anche la norma del can. 36 del CCEO vincoli in qualche modo la Chiesa latina, almeno nel senso che un atto che modifica lo stato canonico di una persona deve pur essere manifestato in qualche modo esterno; è inoltre necessario che la volontà di cambiamento sia ricevuta da persona capace di annotarla in qualche registro ufficiale della Chiesa latina e di comunicarne ufficialmente notizia al parroco orientale, al quale tocca trascriverlo nel registro dei battesimi della sua parrocchia (cfr. CIC can. 535 §3, e CCEO can. 296 §2)".²⁷

6. CONCLUSIONE

Dall'osservanza di queste norme potrebbe dipendere anche la validità del matrimonio. Sarebbe invalido, pertanto, il matrimonio di due orientali cattolici, battezzati o per errore o per necessità (in mancanza del sacerdote del proprio rito) nella Chiesa latina. Il matrimonio sarebbe invalido in forza del can. 1109 del CIC se celebrato nella Chiesa latina, non essendo competente di assistere il parroco latino. Simili casi avvengono non di rado non soltanto negli USA e nel Canada, come afferma Prader,²⁸ ma anche nei paesi dell'Europa centrale e orientale e, attualmente, in tutti i paesi dell'Unione Europea a causa di un gran numero di orientali cattolici immigrati che battezzano i loro figli nelle chiese latine.

L'osservanza di queste norme è importante anche per l'ammissione negli Istituti religiosi di un'altra Chiesa *sui iuris*. Infatti, accade spesso che i fedeli orientali chiedano di essere ammessi in un Istituto religioso latino. Il caso si presenta sotto due forme: 1) ammissione in un Istituto latino privo di una Provincia o Casa orientale; 2) ammissione in una Provincia o Casa orientale di un Istituto religioso latino. Il CCEO nel can. 451, stabilisce che: "Nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato di un Monastero di un'altra Chiesa *sui iuris* senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che

²⁷ M. BROGI, *Licenza ...*, 666.

²⁸ Cfr. J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, Roma 1993, 20. "Inoltre, il CCEO, al can. 689 §1, stabilisce che il parroco del luogo dove è celebrato il battesimo deve annotare nel libro dei battesimi, tra l'altro, anche la Chiesa *sui iuris*, alla quale il battezzato è iscritto. Il CIC al can. 877 §1, corrispondente non comprende quest'ultima annotazione. Pertanto, se il parroco latino celebra il battesimo di un bambino di genitori orientali, deve annotare nel libro dei battesimi della parrocchia, anche la Chiesa *sui iuris* orientale, alla quale il bambino, ricevendo il battesimo, è iscritto a norma del can. 29 CCEO" (D. SALACHAS, *L'appartenenza...*, 48).

non si tratti di un candidato che à stato destinato a un Monastero dipendente, di cui nel can. 432, della propria Chiesa”. Questa norma si applica anche per l’ammissione di candidati orientali al noviziato di un Istituto religioso di un’altra Chiesa orientale *sui iuris* (Ordini, Congregazioni e Società di vita comune a guida dei religiosi; cfr. CCEO cann. 517 §2 e 559 §1).²⁹ “È da notare che la licenza di cui ai cann. 451 e 517 §2 è richiesta *ad liceitatem*. Mentre per il passaggio (*transitus*) di un monaco o religioso orientale di voti perpetui a un Monastero o Istituto religioso di un’altra Chiesa *sui iuris*, inclusa quella latina, si richiede per la validità il consenso della Sede Apostolica (cfr. CCEO cann. 487 §4, 544 §4, 562 §1). È sbagliata, quindi, la prassi seguita ancora oggi da qualche Istituto latino, secondo la quale agli Orientali che vivono in paesi di prevalente rito latino, qualora volessero farsi religiosi è lasciata piena libertà di optare tra il rito latino e il rito orientale. Va tenuto presente che l’ammissione di un fedele orientale in un Istituto religioso di un’altra Chiesa *sui iuris* non comporta *ipso facto* la sua ascrizione alla medesima Chiesa”.³⁰

Infine, perché un candidato orientale possa ricevere l’ordinazione da un Vescovo latino o viceversa, si richiede l’indulto della Sede Apostolica (cfr. CCEO cann. 674, 748 §2, 752; CIC cann. 846 §1^o, 1015 §2 e 1021).³¹ Accade però che nelle diocesi latine abbiano il domicilio fedeli orientali privi di una propria Gerarchia. La normativa canonica prevede la costituzione per loro delle parrocchie personali e l’assistenza pastorale mediante sacerdoti o

²⁹ Infatti, il can. 517 §2 stabilisce: “Nessuno può essere ammesso lecitamente al noviziato di un Istituto religioso di un’altra Chiesa *sui iuris* senza la licenza della Sede Apostolica, salvo che non si tratti di un candidato che è destinato a una provincia o casa, di cui nel can. 432, della propria Chiesa”.

³⁰ D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali ...*, 20-21. L’indulto dell’ammissione nel noviziato di un Istituto religioso di un’altra Chiesa *sui iuris* va richiesto alla Sede Apostolica, concretamente alla Congregazione per le Chiese Orientali, da un Superiore religioso maggiore e dal candidato stesso. Alla richiesta dovrebbero essere allegati i documenti che attestano i dati anagrafici del candidato e il conferimento del battesimo. Nell’autorizzare l’ammissione al noviziato, il relativo indulto apostolico consente al candidato di emettere nell’Istituto i voti religiosi e se questo entra in un Istituto clericale, di ricevere in esso gli ordini sacri. Nello stesso tempo è concesso l’adattamento al rito dell’Istituto. Nel caso di un Istituto latino, ciò significa che da questo momento il religioso può conformarsi al patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare della Chiesa latina, pur restando sempre ascritto alla propria Chiesa orientale *sui iuris*. Se per qualsiasi ragione, egli dovesse cessare di appartenere a quell’Istituto religioso latino, dovrà osservare il proprio rito d’origine. Qualora un candidato fosse ammesso senza la licenza della Sede Apostolica nel noviziato di un Istituto della Chiesa *sui iuris* diversa della sua, egli dovrebbe chiedere la regolarizzazione della propria posizione giuridica.

³¹ La Sede Apostolica concede l’indulto affinché un orientale, candidato agli ordini sacri, sia ordinato da un Vescovo latino nel caso in cui egli è destinato al servizio di una diocesi latina oppure nel luogo dove risiede il candidato non si trova nessun Vescovo della sua Chiesa *sui iuris*. Il caso più frequente sono i seminaristi orientali che studiano nei Paesi dell’Occidente. Lo stesso vale per un latino che è ordinato da un Vescovo orientale.

parroco del medesimo rito (cfr. *CCEO* can. 916 §§4-5; *CIC* cann. 383 §2 e 1015 §2). Perciò un Vescovo diocesano latino può incardinare nella sua diocesi un chierico orientale. Egli potrebbe anche ordinare un candidato orientale adeguatamente formato (cfr. *CCEO* can. 343), per il servizio dei fedeli che appartengono alla medesima Chiesa *sui iuris*. In questo caso è necessaria la licenza della Sede Apostolica (cfr. *CCEO* can. 748 §2; *CIC* can. 1015). Pertanto occorre notare che il chierico orientale, suddito a un Ordinario latino, rimane sempre ascritto alla propria Chiesa *sui iuris*.